



Diritto & Fisco

7° FORUM NAZIONALE
DEI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI

29 Gen 2024
ore 9-13 e 14-18
Digital Edition

Le nuove norme di comportamento dei dottori commercialisti sostituiscono quelle del 2018

Quotate, sostenibilità ad hoc Collegi sindacali: occhio anche alla prevenzione della crisi

DI LUCIANO DE ANGELIS

Norme ad hoc in tema di sostenibilità e segnalazione alla Consob di ogni irregolarità senza filtri da parte del collegio, attenzione anche alla prevenzione della crisi. Sono alcune delle principali novità che emergono dalle nuove norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate, pubblicate sul sito del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e che sostituiscono le precedenti norme del 2018.

Le ragioni delle nuove norme. In premessa si evidenzia come nelle quotate le disposizioni sul collegio sindacale di cui all'art. 149 del Tuf devono essere coordinate con le prerogative del comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all'art. 19 dlgs 27/1/2010, n. 39 che ha determinato una maggiore puntualizzazione dei doveri di vigilanza negli enti di interesse pubblico tra cui sono ricomprese le società quotate. L'assetto dei controlli delle società quotate, che volontariamente vi aderiscono, risente anche delle importanti indicazioni fornite dal Codice di corporate governance approvate nel 2020 in relazione al funzionamento del sistema di controllo interno



e di gestione del rischio. Le modifiche tengono conto del nuovo quadro normativo alla luce dell'entrata in vigore del dlgs 12/1/2019, n. 14, (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Le sezioni passano da 9 a 10 con una nuova sezione (Q8) dedicata all'attività del collegio sindacale per la selezione della società di revisione legale.

Il tema ESG. Una novità è la norma 3.8 legata alle tematiche europee in tema di sostenibilità, per la quale si renderà necessario un aggiornamento in concomitanza del recepimento della Direttiva (UE) 2022/2464, c.d. Direttiva CSRD. Nella norma si prevede che "il collegio sindacale vigila che la dichiarazione di carattere non finanziario venga redatta e pubblicata in conformità alle previsioni normative di riferimento nonché sull'adeguatezza del sistema or-

ganizzativo, amministrativo e di rendicontazione e controllo adottato al fine di consentire una corretta e completa rappresentazione nella dichiarazione di carattere non finanziario dell'attività svolta, dei risultati e degli impatti relativi a temi non finanziari".

Le comunicazioni alla Consob. Prendendo atto della sentenza della Cassazione civile 25336 del 28/8/2023 viene aggiornata la norma Q.6.4 (ex Q.6.5) sulle comunicazioni alla Consob. Tutte le irregolarità riscontrate attinenti agli ambiti in cui il collegio esercita la propria attività di vigilanza in ordine al continuo funzionamento e all'adeguatezza degli assetti, debbano essere trasmesse alla Consob escludendo qualsiasi valutazione in merito alla rilevanza di tali violazioni.

Le altre principali novità. Nella norma Q.3.4 e Q.3.6 si evidenzia che tenendo conto del novellato art. 2086 cc l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, e dell'assetto amministrativo contabile richiedono anche che gli stessi consentano una rilevazione tempestiva degli indizi di crisi e di perdita della continuità aziendale, così da consentire agli amministratori una sollecita adozione delle misure più idonee alla sua rilevazione e al suo

Standard Efrag, arriva il supporto dell'Oic

Le società che intendono avere chiarimenti dall'Efrag (organismo contabile europeo) sui nuovi standard di rendicontazione sulla sostenibilità potranno contare sul supporto dello staff dell'Oic. Il cda dell'Oic ha deciso di fornire un'assistenza attiva alle società nell'ambito dell'iniziativa "Q&A ESRS platform", avviata a fine ottobre dall'Efrag per raccogliere in modo sistematico le problematiche applicative dagli operatori sugli standard sector-agnostic e fornire una risposta. Sono già pervenute all'organismo eu-



Già 100 le richieste a Efrag

ropeo circa 100 richieste di chiarimenti, fa sapere in una nota l'Oic.

© Riproduzione riservata

superamento. In merito al sistema di controllo interno vengono enfatizzati i controlli finalizzati a monitorare se l'organo di amministrazione ha definito i principi che riguardano il coordinamento e i flussi informativi tra i diversi soggetti coinvolti nel si-

stema di controllo interno e di gestione dei rischi al fine di massimizzare l'efficienza del sistema stesso, ridurre le duplicazioni di attività e garantire un'efficace svolgimento dei compiti propri dell'organo di controllo.

© Riproduzione riservata

Cnf: solo censura o avvertimento per l'avvocato che viola l'equo compenso

DI DARIO FERRARA

Solo censura o avvertimento per l'avvocato che viola le disposizioni in tema di equo compenso introdotto dalla legge n. 49 del 21/04/2023. Il Consiglio nazionale forense lancia la consultazione online con i Consigli territoriali dell'Ordine sulla proposta per la modifica del codice deontologico forense imposta dalla riforma: lo ha deliberato in una recente seduta amministrativa. La sanzione più grave scatta quando il legale accetta compensi inferiori ai parametri forensi e quella minima se trasgredisce gli obblighi di comunicazione: si tratta comunque di «misure tenui» perché, come è emerso dai lavori parlamentari, «il professionista che accetta un compenso iniquo - si legge nella re-

lazione di accompagnamento - è già in qualche modo vittima di un cliente "forte" e non andrebbe ulteriormente vessato da obblighi e/o sanzioni».

Pena di nullità

La nuova norma sarà inserita nella parte del Cdf che disciplina i rapporti con la parte assistita. La censura colpisce l'avvocato che concorda o preventiva un compenso non proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.

La sanzione minima dell'avvertimento risulta prevista quando è soltanto l'avvocato a predisporre la convenzione, il contratto o qualsiasi altra forma di accordo con il cliente cui si applica la legge sull'equo compenso e il professionista

non avvisa l'assistito che il compenso per la sua prestazione deve rispettare in ogni caso «i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia», pena la nullità della pattuizione.

Rime obbligate

Stavolta «l'autonomia deontologica è stata declinata a rime praticamente obbligate», nota il Consiglio nazionale forense. È infatti direttamente il legislatore a disporre l'adeguamento dei vari codici deontologici di avvocati, commercialisti e altri professionisti interessati per «assicurare l'effettività delle misure adottate anche grazie alla leva del rilievo disciplinare delle condotte improprie». Ed è la stessa nuova fonte statale a prefigurare i due illeciti deontologici, cioè la pattuizione o accettazione di com-

pensi sotto i parametri e la violazione dell'obbligo di comunicazione. Attenzione, però: «L'argomento del rilievo disciplinare - osserva il Cnf - ben può essere utilizzato dall'avvocato nelle trattative con i clienti "forti" per sottrarsi alle pressioni più spinte ed ottenere magari condizioni contrattuali più vantaggiose». E in effetti, conclude l'organismo forense, «non prevedere rilievo disciplinare per i contegni illeciti avrebbe rischiato di minare la effettiva precettività delle norme». Le consultazioni con i Coa si chiuderanno a metà gennaio.



Il testo del documento su
www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata